

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 696)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(REALE)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(Valsecchi)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1969

Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle opere idrauliche e delle arginature del canale Navile dalla località « La Bova » di Bologna allo sbocco nel fiume Reno

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 29 settembre 1964, n. 873, il canale Navile (o Naviglio), da Bologna al suo sbocco nel fiume Reno, ha cessato di far parte delle linee navigabili, fra le quali era classificato in virtù del regio decreto 8 giugno 1911, n. 823 e del decreto-legge 31 maggio 1917, n. 1536.

A seguito di tale cancellazione dagli elenchi delle vie navigabili, è venuta a mancare per il canale Navile la possibilità di provvedere alle necessarie manutenzioni delle opere idrauliche e delle arginature del corso d'acqua, manutenzioni che debbono al

più presto essere riprese per la salvaguardia ed il mantenimento dell'efficienza dell'intero complesso delle opere che rivestono ancora, come per il passato, grande interesse per la provincia di Bologna.

Pertanto, occorre ora provvedere al reinserimento del canale Navile fra le opere idrauliche di 2^a categoria, fra le quali era già compreso fino alla sua iscrizione fra le vie navigabili, in virtù del regio decreto 11 febbraio 1867, n. 3598.

A tal fine, è stato predisposto l'accluso disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria le arginature lungo l'intero tratto del Canale Navile dalla località « La Bova » di Bologna allo sbocco nel fiume Reno.

Art. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici provvederà a stabilire con proprio decreto il perimetro del comprensorio dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.